

COMUNE DI TENNA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMERCIO AMBULANTE A POSTO FISSO E ITINERANTE

Aprile 1997

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6/98 del. 26/2/98

Regolamento per il funzionamento del mercato ambulante svolto a posto fisso ed in forma itinerante

Elaborato secondo le disposizioni:

- della Legge Provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e successive modificazioni;
- del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984 n. 18-13/Legisl. e successive modificazioni;
- delle disposizioni contenute nel Piano comunale del commercio ambulante.

Avvertenza

Nel presente testo per Legge e Regolamento sono da intendersi:

➤ Legge:

Legge Provinciale 22 dicembre 1983 n. 46, modificata con Legge Provinciale 4 luglio 1984 n. 1 e ss.mm..

➤ Regolamento di esecuzione:

Regolamento di esecuzione della L.P. 46/83, approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. e ss.mm..

Art. 1
Disciplina generale

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del mercato ambulante in conformità ai principi e criteri di cui al regolamento-tipo approvato dalla Giunta Provinciale a norma dell'articolo 21, lettera g) delle Norme di attuazione del Piano Provinciale di Politica Commerciale.

2. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al commercio ambulante svolto in forma itinerante.

Art. 2

Orario del mercato

1. Il mercato si svolge secondo l'orario di vendita stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, nel rispetto della normativa provinciale in materia di orari dei negozi e delle altre attività commerciali al dettaglio, sentita la Commissione comunale per il commercio, ove prevista per legge.

2. Nel caso in cui il mercato venga a coincidere con la giornata festiva, ovvero con manifestazioni tradizionali e straordinarie, il medesimo verrà anticipato. In tal caso il Sindaco stabilisce, con apposita ordinanza da emettere almeno trenta giorni prima il giorno di effettivo svolgimento in caso di giornate festive e di manifestazioni tradizionali, ovvero almeno otto giorni prima in caso di manifestazioni straordinarie.

Art. 3
Accesso ed uscita dal mercato

1. Con l'ordinanza di cui all'articolo 2 il Sindaco stabilisce inoltre l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi e l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area. L'attività di vendita si svolge nel rispetto della disciplina generale vigente in materia di orari dei negozi.
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di provata forza maggiore (intemperie, condizioni di salute personale, di familiari, etc.), preventivamente autorizzati dal personale preposto alla vigilanza.

Art. 4 Ammissione al mercato

1. Al mercato sono ammessi:
 - a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti della autorizzazione consentita, per lo svolgimento di tale attività, dagli articoli 31 e 32 del Regolamento di esecuzione della Legge, nonché di regolare concessione di posteggio rilasciata ai sensi dell'articolo 35 del predetto Regolamento;
 - b) i produttori agricoli, singoli od associati, che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti, muniti di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e ss.mm., nonché di regolare concessione di posteggio rilasciata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento di esecuzione della Legge;
 - c) gli esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti della autorizzazione consentita per tale tipo di attività dall'articolo 31 del Regolamento di esecuzione della Legge e utilmente inseriti nella graduatoria del mercato, qualora risultino assenti i titolari di posteggio nel giorno di svolgimento del mercato.

2. Gli operatori ambulanti e i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria a norma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (D.P.R. 327/80 e articolo 33 del Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 46/83) e ss.mm..

Art. 5
Modalità di concessione
e di assegnazione del posteggio

1. I posteggi sono assegnati in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del Regolamento di esecuzione della Legge.
2. La concessione del posteggio nei mercati periodici e saltuari ha durata rispettivamente decennale e triennale e può essere rinnovata, in assenza di motivi ostativi esclusivamente attinenti al pubblico interesse, per periodi di durata pari a quella originaria. La scadenza della concessione è comunicata per iscritto al titolare in tempo utile per la presentazione della richiesta di rinnovo. In caso di rinuncia o di revoca della concessione, la concessione rilasciata in sostituzione di quella rinunciata o revocata ha durata pari al periodo residuo della precedente concessione.
3. Nel provvedimento di concessione sono indicate le tabelle merceologiche trattabili dal titolare del posteggio dato in concessione dal Comune.
4. L'operatore ambulante, pur in possesso di autorizzazione relativa a più tabelle merceologiche, deve limitare la propria attività di vendita sul mercato alle tabelle merceologiche o alle voci indicate nell'atto di assegnazione e di concessione del posteggio di cui al comma 3.
5. Il numero corrispondente al posteggio assegnato è annotato sulla autorizzazione in possesso dell'operatore ambulante, nonché sul provvedimento di concessione dell'area a cura dell'Autorità che ha rilasciato l'atto di assegnazione di posteggio.

Art. 6

Criteri di assegnazione dei posteggi

1. I posteggi di nuova istituzione o quelli che si rendessero disponibili per l'ampliamento dell'area di mercato o per revoca da parte del Comune o per rinuncia da parte dei Titolari, vengono assegnati in conformità alle procedure ed ai criteri stabiliti dall'articolo 35 del Regolamento di esecuzione della Legge. Qualora l'operatore avente titolo alla concessione del posteggio resosi disponibile vi rinunci, esso ha diritto a mantenere la posizione occupata nella graduatoria secondo il punteggio preventivamente acquisito.
2. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato dal Sindaco mediante modifica della concessione.
3. E' autorizzata la continuazione dell'attività nel mercato da parte dell'operatore subentrante ad ambulante già titolare di posteggio nel medesimo mercato, per il tempo strettamente necessario a ottenere il rilascio della nuova autorizzazione in conformità all'articolo 25, comma 4, del Regolamento di esecuzione della Legge, a condizione che detto subentrante sia iscritto al Registro Esercenti il Commercio, possieda i requisiti igienico-sanitari previsti per il settore alimentare e abbia inoltrato domanda di subingresso all'Autorità competente. Nel frattempo un nullaosta provvisorio rilasciato dal Sindaco del Comune competente dovrà essere esibito in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 9 del Regolamento di esecuzione della Legge.

Art. 7

Sospensione dell'assegnazione del posteggio

1. La sospensione della concessione di posteggio, fino a un massimo di trenta giorni, è disposta nel caso in cui al titolare di posteggio sia comminata la sanzione amministrativa della sospensione della relativa autorizzazione per ripetute violazioni o per infrazioni di particolare gravità ai sensi dell'articolo 75, dodicesimo comma, della Legge. In questo caso la sospensione della concessione è di durata pari al periodo di sospensione della corrispondente autorizzazione.

Art. 8

Revoca dell'assegnazione del posteggio

1. La revoca della concessione di posteggio può essere disposta per motivi di pubblico interesse e senza oneri per il Comune secondo quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma della Legge. In tal caso il titolare della concessione ha titolo ad ottenere in luogo del posteggio revocato un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 19 del Regolamento di esecuzione della Legge.
2. La revoca della concessione di posteggio è disposta nel caso di assenza dal mercato per un periodo superiore a quello stabilito dall'articolo 35, comma 13 del Regolamento di esecuzione della Legge ove l'assenza sia imputabile al titolare della concessione. Per disporre la revoca deve essere osservata la procedura prevista dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione della Legge.

Art. 9

Criteri di concessione dell'assegnazione di posteggi a seguito di trasferimenti e di modifiche del mercato

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 27 della Legge e dall'articolo 35 del Regolamento di esecuzione, il Sindaco procede alle nuove concessioni di area di posteggio conseguenti a spostamenti dei mercati e dei posteggi esistenti secondo le risultanze della graduatoria appositamente predisposta in base al criterio della anzianità di concessione del posteggio, comprensiva dei periodi di presenza antecedenti all'eventuale subingresso. In caso di parità di posizione viene inoltre valutata l'anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa, non computando i periodi di sospensione dell'attività connessi ad eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 7.
2. L'Amministrazione comunale, sulla base degli elaborati planimetrici o perimetrazioni approvate, assegna i nuovi posteggi conseguenti al trasferimento o alla modifica della relativa area valutando le richieste degli operatori ambulanti secondo l'ordine occupato dai medesimi nella graduatoria di cui al comma 1.
3. La formazione della graduatoria di cui al presente articolo ed al precedente articolo 6 avviene sulla base dei soli atti documentali rilasciati dall'Amministrazione comunale, al fine della tutela dei diritti acquisiti dall'ambulante.

Art. 10
Dimensione dei posteggi

1. I posteggi, indipendentemente dal numero dei prodotti autorizzati alla vendita, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata in planimetria o perimetrazione e riportata in Allegato al presente Regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprende uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni della Amministrazione per motivate situazioni.
3. Tra un banco e l'altro è lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
4. La lunghezza frontale del banco non supera quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie e per le unità mobili attrezzate. Analogamente dicasi per la profondità, che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi.

Art. 11
Esposizione dei prezzi

1. In conformità all'articolo 36 della Legge le merci esposte sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo relativo.

2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 12
Allestimento dei banchi

1. L'operatore ambulante ed il produttore agricolo devono essere muniti, per l'esposizione della merce, di idonea e adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita, nonchè possedere i requisiti eventualmente previsti dal regolamento comunale di igiene-sanità, di polizia urbana, pubblica sicurezza o da dichiarazioni emanate dall'Autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato gli operatori commerciali in forma ambulante ed i produttori agricoli la cui attrezzatura risulti carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli ambulanti devono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli ambulanti in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.

Art. 13
Servizio di pulizia del mercato

1. Prima di lasciare il loro posto i concessionari devono provvedere a una accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e al deposito dei rifiuti del posteggio in adeguati contenitori, mentre all'asporto dei contenitori dei rifiuti e alla pulizia dell'area di pertinenza provvede il Comune.

Art. 14

Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione a ogni sorta di veicolo (anche se condotto a mano) nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, segnalato con opportuni sbarramenti a cura del Comune ed attuato anche mediante sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in particolare in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Art. 15

Tende di copertura del posteggio

1. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo tale che le loro estremità si elevino dal suolo di almeno metri due, che non siano di ostacolo al passaggio, che non costituiscano pericolo per alcuno e che non impediscano la visuale degli altri posteggi.

Art. 16 Divieti

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - ◇ ingombrare i varchi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione pedonale;
 - ◇ attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - ◇ fare uso di radio, giradischi o altri strumenti sonori senza cuffie;
 - ◇ tenere cani o altri animali;
 - ◇ operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - ◇ provocare tassi eccessivi di emissioni gassose, come previsto dal testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - ◇ utilizzare bruciatori a g.p.l. realizzati o installati in difformità dalle norme di sicurezza.

Art. 17
Vendita di sostanze alimentari

1. I banchi adibiti alla vendita e alla esposizione di sostanze alimentari e le altre attrezzature appositamente allestite devono insistere su aree adeguatamente pavimentate ed a debita distanza da ogni sorgente di inquinamento.
2. E' vietato collocare sostanze alimentari sul terreno, anche se contenute in ceste, casse o in altri recipienti. Gli alimenti devono essere depositati o sul veicolo o sui banchi di esposizione.
3. I ripiani sui quali vengono esposti i prodotti alimentari, con esclusione della frutta e della verdura, devono essere realizzati con materiale resistente e lavabile, sollevati dal terreno di almeno ottanta centimetri lungo tutto il perimetro, dotati di riparo trasparente, non inclinato verso il pubblico, idoneo a proteggere gli alimenti su tre lati e di altezza non inferiore a cinquanta centimetri.
4. I banchi devono essere coperti all'altezza minima di metri due dal suolo da una tenda o copertura idonea a proteggere le merci dalle intemperie.
5. E' possibile l'uso di automezzi speciali con plancia o tavola di esposizione, i quali devono essere appositamente attrezzati in rapporto al tipo di alimenti e riconosciuti idonei allo scopo dalla autorità sanitaria competente ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento di esecuzione.
6. Nel caso di vendita di frutta e verdura, la merce deve essere esposta in contenitori per alimenti adeguati e posizionati in conformità al precedente comma 2. Il venditore provvede ad esporre un cartello con la scritta "E' vietato toccare la merce" e l'invito a lavarla prima del consumo.

Art. 18 Sostanze alimentari ammesse

1. I generi alimentari dei quali è permessa la vendita nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo precedente si distinguono in:
 - (a) alimenti non soggetti a regime di temperatura;
 - (b) alimenti soggetti a regime di temperatura.

2. Tra gli alimenti non soggetti a regime di temperatura vi sono:
 - a) frutta e verdura;
 - b) funghi e tartufi freschi qualora il Comune disponga di personale specializzato nel controllo e sia consentito dal regolamento comunale di igiene e sanità;
 - c) prodotti alimentari confezionati ai sensi della legislazione vigente;
 - d) bevande analcoliche in confezioni originali o somministrate con modalità idonee dal punto di vista igienico (bicchieri monouso e cannucce);
 - e) latte sterilizzato.

3. Tra gli alimenti soggetti al regime di temperatura previsto dall'articolo 31 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e dall'allegato C dello stesso D.P.R. oltre che da eventuali norme speciali, sono compresi:
 - a) pasta alimentare fresca;
 - b) prodotti di pasticceria a base di crema e panna;
 - c) gelati prodotti in laboratori autorizzati, conservati in appositi contenitori refrigerati, distribuiti in conformità alle disposizioni vigenti di natura igienico-sanitarie. In particolare, i gelati sciolti devono essere distribuiti con palette monogusto o con idoneo attrezzo con acqua potabile corrente;
 - d) prodotti derivati del latte;
 - e) prodotti surgelati con esclusione di carne e pesce.

4. I banchi di vendita e gli automezzi speciali adibiti al trasporto, vendita o somministrazione di alimentari soggetti a regime di temperatura devono essere idoneamente attrezzati e riconosciuti idonei allo scopo dall'autorità sanitaria competente, come previsto dall'articolo 33 del Regolamento di esecuzione della Legge o da altre disposizioni di legge.

Art. 19

Vendita delle carni e del pesce

1. Ai sensi del Regio Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298, dell'articolo 29 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 e dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283, è vietata nel mercato la vendita delle carni fresche, compresa la carne di volatili, conigli allevati e selvaggina. E' vietata altresì la vendita delle carni sia in forma congelata che surgelata.
2. E' vietata ogni forma di vendita di pesce fresco, congelato o surgelato.
3. A fronte di particolari condizioni ed accorgimenti tecnici dei mezzi adibiti a tale attività e nei limiti del regolamento comunale di igiene-sanità, aggiornato secondo le direttive contenute nella circolare n. 26 di data 7 aprile 1986 della Direzione generale dei servizi veterinari, inerente la vigilanza e il controllo sui prodotti freschi e congelati della pesca e dell'acquacoltura, è consentita la vendita di prodotti ittici.
4. E' consentita inoltre la vendita delle carni insaccate crude e stagionate, carni salate affumicate e stufate nonché carni insaccate cotte, alla condizione che le stesse siano poste in vendita in pezzi interi, comunque non affettate e conformi alle norme previste dall'articolo 55 R.D. 20.12.1928, n. 3298 e articolo 3 del D.P.R. 18.5.1982, n. 322 e sue successive modificazioni e integrazioni.
5. Per la vendita dei prodotti di cui ai precedenti commi 3 e 4 è peraltro necessario il possesso di attestazione di idoneità sanitaria della attrezzatura di conservazione e di vendita relativa al mercato e al posteggio nel quale la vendita viene effettuata, rilasciata dalla competente autorità sanitaria.
6. E' consentita nel mercato la vendita di polli e volatili cotti allo spiedo, a condizione che gli stessi vengano preparati in luogo idoneo e conservati in adatto refrigeratore fino al momento della cottura.

Art. 20
Divieti

1. Nel mercato è proibita la vendita del pane nonché del latte pastorizzato.
2. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, come disposto dall'articolo 25 della Legge.

Art. 21

Tassa di posteggio e di occupazione del suolo pubblico

1. I titolari di concessione per il posteggio corrispondono al Comune la tassa di posteggio di cui all'articolo 25, sesto comma della Legge e all'articolo 36, comma 7 del Regolamento, nonché la tassa per l'occupazione del suolo pubblico di cui al Testo Unico della Finanza locale.
2. Personale incaricato è preposto alla riscossione delle tasse suddette nei singoli giorni di mercato, secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione.

Art. 22
Responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari e ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.

2. Gli operatori ambulanti sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

Art. 23
Sorveglianza

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnato dal servizio di igiene pubblica, dal servizio veterinario oltre che, eventualmente, dal personale esterno di cui al precedente comma 1 ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria.

Art. 24
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nelle normative vigenti per il settore del commercio nella provincia di Trento.

2. Per quanto riguarda la frequenza, le giornate di svolgimento, il numero dei posteggi, la composizione merceologica e l'area di svolgimento, si fa rinvio a quanto appositamente stabilito dal Piano comunale del commercio ambulante.

Art. 25

Sanzioni

1. Gli operatori ambulanti e i produttori agricoli devono attenersi alle norme disciplinanti il commercio al dettaglio e specificamente il commercio ambulante, nonché alle disposizioni del presente regolamento, al regolamento comunale di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 23 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 75 della Legge e dell'articolo 70 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

ALLEGATO

(planimetria, perimetrazione aree, vie e piazze interessate)

